

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE

LXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	676	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	676	
Sull'ordine dei lavori:		
PRESIDENTE	676	
Disegni di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del de- creto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legisla- tivi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) . . .	676	<i>Decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 457, (Seguito della discussione e rinvio): Riordinamento dei patronati scolastici. (520-113)</i>
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, (Discussione e ratifica con modifica- zioni): Inquadramento nei ruoli gover- nativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo Egeo. (520-140) . . .</i>	676	678
PRESIDENTE	676, 677	PRESIDENTE
LOZZA, Relatore	676	TITOMANLIO VITTORIA, Relatore
RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	677	TOZZI CONDIVI
<i>Decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, (Discussione e ratifica): Corresponsione del premio di presenza al personale in- segnante e non insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado. (520-65)</i>	677	RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
PRESIDENTE	677, 678	679
GERMANI	678	<i>Decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, (Discussione e rinvio): Concessione ai partigiani combattenti di promozioni, ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa. (520-134) . . .</i>
RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	678	679
MOLINAROLI	678	PRESIDENTE
LOZZA	678	DE' COCCI, Relatore
		STUANI
		JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa
		AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro
		681
		<i>Decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, (Discussione e ratifica): Organici provvi- sori degli ufficiali dell'esercito. (520-130)</i>
		PRESIDENTE
		DE' COCCI, Relatore
		AMADEI
		JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa
		AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro
		MOLINAROLI
		681, 680, 681
		679, 680, 681
		679, 680, 681
		682, 683, 684
		682, 683, 684
		682, 683
		683
		683
		<i>Decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 (Discussione e ratifica): Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. (520-38)</i>
		684
		PRESIDENTE
		684

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

	PAG.
<i>Decreti legislativi concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (Stralcio, discussione e ratifica). (520-144)</i>	684
PRESIDENTE	684
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	689

La seduta comincia alle 9,30.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Quarello.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Angelucci Nicola e Reali sono sostituiti, per la seduta odierna, dai deputati Colasanto e Silipo.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta dell'onorevole sottosegretario di Stato per la riforma dell'amministrazione, e conformemente all'assenso della I Commissione permanente (Interni), ad esaminare, con la specifica competenza, eventuali proposte di modificazioni a decreti legislativi riguardanti ruoli organici della amministrazione dello Stato, ritengo che la Commissione possa aderire alla approvazione del seguente ordine del giorno:

« La Commissione speciale per la Ratifica di decreti legislativi, mentre riafferma la propria competenza alla ratifica pura e semplice di decreti legislativi comunque riguardanti ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato,

stante la conforme richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la riforma dell'Amministrazione;

stante il consimile intendimento della I Commissione permanente (Interni);

delibera di rinunciare alla propria competenza in merito, proponendo alla Presidenza della Camera che i disegni di legge relativi alla ratifica di decreti legislativi comunque riguardanti ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato, qualora vengano o siano state

presentate, d'iniziativa governativa o parlamentare, proposte di modificazioni, vengano trasmessi alla I Commissione permanente (Interni), per specifica competenza in materia, fatta salva la inserzione, quale articolo 1, della consueta formula di ratifica ».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione questo ordine del giorno.

(È approvato).

Mi riservo di comunicare tale deliberazione alla Presidenza della Camera.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo lo stralcio e la discussione di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, concernente l'inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo Egeo. (520-140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, concernente: « Inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo Egeo ».

L'onorevole Lozza, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LOZZA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 1 del decreto legislativo in esame sistema gli insegnanti medi e elementari iscritti nel ruolo Egeo che, alla fine della guerra, non avevano ancora ottenuto una adeguata sistemazione.

Coloro, infatti, che, in data 11 maggio 1945, si trovavano ad aver insegnato per cinque anni nel ruolo Egeo, oppure avevano insegnato tre anni in Egeo e due anni in Italia, passarono direttamente nel ruolo degli insegnanti della scuola italiana, necessarie in entrambi i casi, inoltre l'abilitazione, quattro qualifiche non inferiori al buono.

Trattasi, quindi, di insegnanti elementari e medi andati fuori d'Italia per cercare lavoro, e che, ad un certo momento, dopo aver sof-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

ferto tutti i disagi della guerra, si trovarono senza impiego; e ciò dimostra come il decreto legislativo, che contemplò la loro sistemazione, sia stato giusto ed umano.

Ma quando si trattò di stabilire l'anzianità, l'articolo 4 del decreto stesso creò una notevole disegualianza, poiché, agli insegnanti inquadrati ai sensi dell'articolo 1, all'atto della promozione ad ordinario, l'anzianità che venne loro riconosciuta nel grado doveva essere limitata al quinquennio, anche se essi avevano prestato servizio nelle scuole delle isole Egee per sette, otto od anche più anni.

Quindi, poiché trattasi di poche persone che hanno sopportato enormi sacrifici, e tenuto, altresì, conto che il periodo di prova è stato superato, sopprimendo all'articolo 4 le parole « limitatamente al quinquennio occorrente per usufruire della presente disposizione », si viene a far sì che ognuno abbia l'anzianità effettiva di insegnamento.

Io mi auguro che il parere del rappresentante del Governo sia favorevole alle eque richieste di questi nostri pochi connazionali che hanno veramente sofferto e che meritano tutta la nostra considerazione, e concludo chiedendo alla Commissione di approvare il seguente emendamento:

All'articolo 4: « Sopprimere le parole: limitatamente al quinquennio occorrente per usufruire della presente disposizione ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione è d'accordo sull'emendamento presentato dal relatore, che è ispirato, più che altro, da ragioni equitative.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, è ratificato con la seguente modificazione: ».

(È approvata).

Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo in esame è così formulato:

« All'atto della promozione a ordinario, dopo il periodo di prova prescritto dalle vigenti disposizioni, in seguito all'esito favorevole di apposita ispezione, agli insegnanti inquadrati ai sensi dell'articolo 1, verrà riconosciuta una anzianità nel grado di ordinario

corrispondente al periodo del servizio prestato nelle scuole italiane delle isole Egee ed al servizio eventualmente prestato in seguito presso le scuole amministrate dallo Stato, limitatamente al quinquennio occorrente per usufruire della presente disposizione ».

L'onorevole relatore propone di sopprimere all'articolo 4 le parole: « limitatamente al quinquennio occorrente per usufruire della presente disposizione ».

Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

La formula di ratifica e la modificazione approvata costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, concernente la corresponsione del premio di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado. (520-65).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, concernente: « Corresponsione del premio di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado ».

Riferirò io stesso brevemente.

Trattasi di misure di carattere economico. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo da ratificare è così formulato:

« La liquidazione del premio viene effettuata dal rettore o direttore, previo accertamento del numero delle giornate per le quali ciascun professore deve essere considerato in servizio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 5 ».

Ora, si propone di sostituire questo comma con il seguente:

« Al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e al personale assistente, tecnico e subalterno delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, che in dipendenza delle esigenze di Istituti, cliniche, laboratori e simili, sia presente in servizio anche durante le giornate festive e le vacanze estive, natalizie e pasquali, può essere corrisposto il premio giornaliero di presenza nelle giornate festive e nel periodo delle vacanze stesse, limitatamente alle giornate di effettiva presenza ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

Al riguardo bisogna fare presente che, poiché tale emendamento comporta un maggior onere finanziario, e non ne è prevista la copertura, il rappresentante del Ministero del tesoro opporrà certamente le dovute riserve.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GERMANI. Desidererei un chiarimento. Il premio di presenza è corrisposto in relazione alle giornate di servizio effettivamente prestate; ora, se questo personale ne gode già, per altre disposizioni, perchè si deve dire che gli spetta tale premio anche in quelle determinate ipotesi previste dallo emendamento? In altri termini, perché vi è bisogno di questa disposizione se tale personale, in rapporto ad esigenze particolari, presta effettivamente servizio anche in giornate festive o durante le ferie?

PRESIDENTE. In pratica, onorevole Germani, questo decreto legislativo è già stato superato dalle disposizioni successive, ma poiché si voleva sanare la situazione in relazione a questo periodo, venne proposto l'emendamento in oggetto.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento è realmente superato dalla situazione successiva, in quanto il premio di presenza è stato ulteriormente disciplinato da altre norme.

Inoltre, poiché la formula adottata dall'emendamento è puramente potestativa, in quanto dice: « può essere corrisposto », io invito la Commissione a voler ratificare il decreto legislativo senza modificazioni.

LOZZA. Io sono favorevole all'emendamento proposto; ricordo ai colleghi che, in precedente seduta, è stato ratificato un decreto legislativo che trattava del personale delle cliniche che prestava servizio nei giorni festivi, ed era stato escluso dal premio di presenza. Evidentemente, qui ci troviamo in una situazione analoga. Ora se pure la questione, è stata sistemata, tuttavia, per un certo periodo di tempo, non è stato corrisposto il premio di presenza a personale che aveva prestato effettivo servizio.

MOLINAROLI. Se non erro, l'onorevole Lozza sostiene l'emendamento per dare valore retroattivo a questa disposizione. Se ciò risponde a realtà, la sua proposta non è da prendersi in considerazione, perché la questione si presenta sotto un aspetto del tutto diverso.

PRESIDENTE. Io vorrei rendere ben chiaro che, anche se noi oggi approvassimo questa modificazione, essa avrebbe valore soltanto dall'entrata in vigore della legge di

ratifica, cioè solo per l'avvenire. Ma, poiché per l'avvenire è già stato disposto diversamente, allora vale quanto ha affermato l'onorevole Sottosegretario.

LOZZA. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, è ratificato ».

(È approvata).

Tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 457, concernente il riordinamento dei patronati scolastici. (520-113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 457, concernente: « Riordinamento dei patronati scolastici », già iniziata dalla nostra Commissione nella seduta del 21 giugno 1951, e rinviata in attesa del parere della I Commissione permanente (Interni).

L'onorevole Titomanlio Vittoria, relatore, ha facoltà di riferire ulteriormente.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'Associazione dei patronati scolastici ha presentato un ordine del giorno, nel quale vengono raggruppati i desideri dell'Associazione stessa, e cioè: 1°) finanziamento adeguato, data l'assoluta insufficienza del contributo fissato dal decreto legislativo n. 383; 2°) maggiore rappresentanza dei comuni e dei maestri nel consiglio di amministrazione; 3°) valore solamente indicativo dello statuto tipo, tenuto presente che già il decreto costitutivo contiene quelle norme statutarie che garantiscono la fisionomia dell'ente e assicurano il regolare funzionamento dei suoi organi.

Relativamente a questi tre punti, noi dobbiamo considerare gli emendamenti Silipo e Titomanlio. Faccio notare agli onorevoli colleghi che la proposta di legge Silipo viene presentata sotto forma di emendamenti, sia perché vi fu la sospensiva da parte della Assemblea relativamente alla proposta di

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

legge medesima, sia perché qui siamo semplicemente in sede di esame del decreto legislativo n. 457 per modificarlo ove sarà possibile.

Circa il finanziamento adeguato, io faccio notare che, al riguardo, vi è una risposta del Ministero del tesoro, in data 2 febbraio 1949. Il Ministero del tesoro, alla richiesta dell'onorevole Silipo di aumentare l'onere finanziario da parte dello Stato, rispondeva, infatti, in questi termini:

« Con la indicata modifica del ripetuto decreto, e cioè rendendo obbligatorio il contributo statale nella misura di lire 60 annue per abitante, si verrebbe a gravare l'erario dell'ingente somma di lire 2 miliardi e 700 milioni annua, calcolata in base all'attuale consistenza della popolazione.

« Ciò stante, premesso che la menzionata proposta di legge non ha indicato, ai sensi del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per fronteggiare la nuova spesa, non può farsi a meno di rilevare l'ingente aggravio che con la legge stessa deriverebbe al bilancio. Tale aggravio, per altro, è suscettibile di aumento in rapporto all'incremento della popolazione ».

In altro punto della stessa risposta del Ministero del tesoro si dice:

« Infine, quanto all'aumento del contributo dei comuni, si fa presente che tale aumento comporterebbe un maggior onere per gli stessi di oltre un miliardo e 700 milioni di lire all'anno, spesa questa che non si ritiene possa essere sostenuta dai cennati enti, date le difficili condizioni finanziarie in cui gran parte di essi versa ».

Ora, tenendo conto di questa difficoltà del Tesoro, propongo di non considerare possibile questo aumento del finanziamento relativo alle stesse esigenze dell'Associazione, che ha chiesto un maggior contributo da parte dello Stato; ma chiedo la ratifica del decreto accettando semplicemente gli emendamenti che trattano della maggiore rappresentanza dei comuni e dei maestri nel consiglio di amministrazione, nonché del valore solamente indicativo dello statuto tipo. In sostanza, chiedo che si discutano gli emendamenti relativi al secondo e al terzo punto dell'ordine del giorno presentato dall'Associazione e di cui testé ho dato lettura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Qui si tratta di ratificare un decreto legislativo, e, nello stesso

tempo, in sede di ratifica, si dovrebbe esaminare una proposta di legge Silipo, e si dovrebbe, altresì, discutere sugli emendamenti dell'onorevole Titomanlio. Ora, poiché mi sembra che, in sede di ratifica, ciò non sia possibile, propongo di rinviare il provvedimento alla VI Commissione, perché esamini tutto il problema, essendo sua competenza specifica in materia, con il parere della IV Commissione per la parte finanziaria, ed anche della I Commissione, in quanto nel provvedimento si parla anche degli enti locali.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda il rinvio, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi, testé formulata.

(È approvata).

Comunicherò alla Presidenza della Camera la deliberazione della Commissione.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ad avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa. (520-134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente: « Concessione ai partigiani combattenti di promozioni ad avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa ».

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire.

DE' COCCI, *Relatore*. La legge 12 maggio 1942, n. 609, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'esercito, prevede l'istituto del trasferimento in servizio permanente effettivo per meriti di guerra degli ufficiali di complemento, i quali passano in servizio permanente con lo stesso grado e la stessa anzianità.

Per la Marina esiste un analogo testo di legge. Per l'Aeronautica, invece, l'articolo 26 della legge 13 agosto 1940, n. 1185, tratta soltanto di nomina in servizio permanente degli ufficiali subalterni.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

Quindi, sussiste una disarmonia di trattamento fra gli ufficiali delle diverse armi: nella Marina e nell'Esercito esiste la possibilità della nomina per i subalterni e del trasferimento per gli altri gradi; per l'Aeronautica questa possibilità è esclusa.

Ora, il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, prevede, per i partigiani combattenti, la concessione di promozioni ed avanzamento per meriti di guerra, e di trasferimento per meriti di guerra, nella carriera degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa.

Sembra che la norma che riguarda tutti i partigiani combattenti nelle forze armate, non escluda quelli della Aeronautica; invece, nell'applicazione della stessa da parte del Ministero dell'aeronautica, è stata sollevata l'obiezione che nell'Aeronautica non esiste l'istituto del trasferimento in servizio permanente.

Ora, dato che si è verificata questa disarmonia di trattamento, propongo di includere una disposizione che chiarisca la portata dalla norma, e penso che l'espressione più efficace possa essere questa: « indistintamente per tutte le forze armate ».

Mi sono informato presso i competenti organi: vi sono quattro o cinque casi al riguardo, che concernono piloti di eccezionale valore o tecnici, tra cui un libero docente.

Se volessimo aggiungere anche una norma limitatrice, penso che si potrebbe inserire un ultimo comma così concepito: « La concessione di cui al presente articolo potrà essere attuata entro un massimo di sei mesi dalla pubblicazione della legge ».

Comunque, il termine della presentazione delle domande è scaduto, ed il ministero potrebbe esercitare le sue facoltà solo per le domande già presentate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STUANI. Ritengo opportuno mantenere la formula originaria del decreto legislativo.

IANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole De' Cocci sulla sua affermazione, secondo cui per l'Esercito e per la Marina non vi sarebbero disposizioni limitatrici per lo stesso grado, in caso di trasferimento.

L'articolo 15 del regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, stabilisce che per l'Esercito le nomine possono essere effettuate col grado massimo di tenente, e per la Marina la disposizione contenuta nell'articolo 29 del testo unico per gli ufficiali di complemento prevede

che la nomina per meriti di guerra è limitata ai soli ufficiali inferiori.

DE' COCCI, *Relatore*. Ma per quelli di grado superiore esiste l'istituto del trasferimento, che è diverso da quello della nomina.

IANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. No, può avvenire il trasferimento mediante la nomina col grado massimo.

DE' COCCI, *Relatore*. Mi baso sulla legge sullo stato giuridico degli ufficiali 12 maggio 1942, n. 609, che prevede il trasferimento per meriti di guerra degli ufficiali di complemento. Quindi, non vi è nessuna limitazione ai subalterni, come per il trasferimento che per gli stessi, è limitato.

IANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Bisogna chiarire il concetto del trasferimento per merito di guerra nell'Esercito e nella Marina.

Come norma generale, quando si tratta dell'Esercito, è stabilito che non si può superare il grado di tenente, mentre nella Marina non può avvenire che nel grado degli ufficiali inferiori. È la nomina, quindi, mediante trasferimento nei ruoli di complemento. Non si comprende perché per l'Aeronautica dovrebbe farsi un trattamento diverso.

DE' COCCI, *Relatore*. Anzi, si tratta di assimilarla alle altre armi.

IANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. No, perché lei prevede che il trasferimento sia fatto con quel grado che si aveva nell'Aeronautica prima del trasferimento, mentre per l'Esercito e per la Marina il trasferimento può avvenire soltanto fino al grado massimo di tenente per l'esercito, e per i soli ufficiali inferiori nella Marina.

DE' COCCI, *Relatore*. Infatti, ho mutato la formulazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. A conferma di quanto ha dichiarato l'onorevole Sottosegretario, ricorderò che sono stati esaminati casi di militari che, per passare in servizio permanente effettivo, hanno dovuto rinunciare al grado; questo è quello che ci ricorda la nostra esperienza di vita militare.

IANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quello che ho detto vale soltanto come premessa; ora entrerò nel merito.

Non è possibile che si possano equiparare gli ufficiali di complemento, sia pure aventi titoli partigiani, agli ufficiali effettivi dell'Arma aeronautica, ove lo sviluppo della tecnica, in questo momento, richiede tutta una serie di cognizioni che solo l'ufficiale effettivo può avere, per essere passato attraverso dirette esperienze.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

La questione è venuta, d'altronde, in esame in altra sede.

L'onorevole Presidente ricorderà che quando si è trattato di qualcosa di diverso e di più favorevole per gli ufficiali, cioè la riassunzione degli sfollati, si è detto, per questi ufficiali che ritornavano nell'Arma dell'aeronautica, quando erano stati, per molti anni, lontani dagli sviluppi della tecnica e delle conoscenze che si sono nel frattempo sviluppate in materia aeronautica, che sarebbe stato un pericolo per la Aeronautica stessa, nel senso che non avremmo avuto ufficiali convenientemente preparati.

Qui non si tratta di non voler mettere sullo stesso piano ufficiali di complemento e ufficiali in servizio permanente effettivo, perché gli ufficiali effettivi, come generalmente si dice, non vogliono essere disturbati dagli ufficiali di complemento, ma si tratta di diversa preparazione culturale e, soprattutto, della esperienza quotidiana di volo che gli ufficiali di complemento non posseggono.

Quindi, penso che il trasferimento con un grado inferiore possa essere consentito perché si potrà conseguire l'esperienza necessaria, ma il passaggio da ufficiale di complemento a ufficiale effettivo in un grado superiore come può essere quello di tenente colonnello o colonnello, ci darebbe degli ufficiali che indubbiamente non avrebbero la stessa preparazione che, invece, è richiesta per gli ufficiali effettivi.

Questo nel merito e nella sostanza, e non c'è nulla di male che abbiano il grado inferiore, tanto più che molte volte si tratta di giovani, e se non dovesse trattarsi di giovani, sarebbe, comunque, desiderabile che ciò non avvenisse.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con l'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa. Per quanto concerne il Tesoro, debbo rilevare che non risulta valutata la portata finanziaria in ordine ad un eventuale temporaneo soprannumero, né sono indicati i mezzi per farvi fronte, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ove fosse accettato l'emendamento.

Quanto al merito, non bisogna confondere che una cosa è l'avanzamento per merito di guerra, che può competere anche agli ufficiali di complemento, ed altra cosa è il trasferimento in servizio permanente effettivo. Questo trasferimento costituisce un eccezionale riconoscimento all'ufficiale che, in particolari circostanze, ha dato prova di valore.

La ragione per cui si limita al grado di tenente o alla categoria di ufficiali inferiori,

è data dal fatto che si pensa di poter acquisire degli elementi giovani che possano rafforzare l'esercito e la marina, preparandosi ad avanzare negli altri gradi in conseguenza della preparazione che ad essi mancherebbe se fossero trasferiti, con lo stesso grado, nel servizio permanente effettivo.

Per queste considerazioni, anche il Tesoro non può accettare l'emendamento proposto.

DE' COCCI, *Relatore*. Sono, senz'altro, disposto ad accedere alle considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, però mi sembra che non possa essere contestabile che, per una ragione di equità e di giustizia, sia necessario assimilare l'Aeronautica alle altre armi.

Solo su un punto mi permetto di insistere, e cioè per introdurre l'espressione: « per tutte le forze armate ».

Non capisco perché nella Marina e nell'Esercito vi debba essere un trattamento e nell'Aeronautica un altro, quando, invece, lo stesso decreto legislativo era stato predisposto, secondo il suo spirito, per tutte le armi. Si è posta, invece, l'obiezione che nell'Aeronautica manca l'istituto del trasferimento.

IANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Data la nuova dizione proposta dall'onorevole De' Cocci, chiedo che sia rinviata la discussione per un esame più approfondito dell'emendamento, naturalmente senza alcuno impegno da parte del Governo di accogliere l'emendamento stesso.

DE' COCCI, *Relatore*. Aderisco a tale proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La discussione del presente disegno di legge è, pertanto, rinviata.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, concernente organici provvisori degli ufficiali dell'esercito. (520-130).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, concernente: « Organici provvisori degli ufficiali dell'esercito ».

Il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, è anch'esso ormai superato dalla legge relativa ai nuovi organici dell'esercito.

È stato proposto il seguente emendamento all'articolo 14: *al terzo comma sopprimere le parole*: « Durante il periodo di trattenimento

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

nella posizione di servizio permanente non possono, però, conseguire avanzamento ».

Tutto ciò allo scopo di migliorare la posizione di coloro che, in quell'epoca, non potevano ottenere un ulteriore avanzamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE' COCCI, *Relatore*. Riterrei opportuno che si approvasse l'emendamento proposto, per evitare di creare una sperequazione fra ufficiali e ufficiali.

PRESIDENTE. Non esiste sperequazione. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, così recita: « In deroga all'articolo 4, possono essere trattenuti a domanda, a giudizio insindacabile del ministro per la difesa, nella posizione di servizio permanente gli ufficiali appartenenti ai ruoli di mobilitazione.

Le domande devono essere presentate entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il numero degli ufficiali che possono essere trattenuti, ai sensi del presente articolo, nella posizione di servizio permanente, è computato in diminuzione alle 800 unità di ufficiali che possono essere richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 16.

Gli ufficiali di cui al presente articolo sono trattenuti nella posizione di servizio permanente fino al compimento del limite di età per gli stessi previsto dalle disposizioni vigenti, salvo che nel frattempo non debbano cessare dal servizio stesso per una delle cause previste dalla legge sullo stato degli ufficiali 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni. Durante il periodo di trattenimento nella posizione di servizio permanente non possono però conseguire avanzamento ».

L'emendamento propone la soppressione di quest'ultima affermazione.

DE' COCCI, *Relatore*. Se non togliamo questo inciso veniamo a creare un grave squilibrio.

Fino all'emanazione di questo decreto legislativo, il trattamento di tutti gli ufficiali era uguale, qui invece si è venuta a creare una tale sperequazione per la quale gli ufficiali del ruolo mobilitazione che avevano assicurato il grado di tenente colonnello, in questa maniera, si vengono, invece, a trovare bloccati.

PRESIDENTE. Le promozioni erano bloccate perché non sapevamo quale entità avrebbe avuto il nostro esercito, ed appunto per impedire questo avanzamento era stato introdotto il suddetto inciso.

AMADEI. Sono del parere dell'onorevole De' Cocci; perché immettere nella categoria degli ufficiali permanenti alcuni ufficiali, sia pure del ruolo cosiddette di mobilitazione, e

togliere a questi ufficiali, fin da principio, ogni possibilità d'avanzamento, significa introdurre nell'esercito elementi che si limiteranno a fare i caporali di giornata.

Chi ha esperienza di vita militare, come purtroppo io, essendo stato per dieci anni ufficiale, sia pure di complemento, sa che l'ufficiale, una volta a conoscenza che dinanzi a lui non vi è una carriera, non si impegna nelle sue funzioni. Perché, dunque, volere menomare questi ufficiali ?

PRESIDENTE. Sono d'accordo, ma questa soppressione avrà valore soltanto per l'avvenire, e siccome quando questa ratifica entrerà in vigore, sarà già divenuta legge da molto tempo il progetto in corso di esame, essa diviene, a mio avviso, superflua.

IANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La questione è molto complessa. Con il decreto legislativo 20 gennaio 1948 furono soppressi i ruoli di mobilitazione. Gli ufficiali appartenenti al ruolo di mobilitazione furono collocati nella riserva. A domanda, gli ufficiali del ruolo di mobilitazione potevano continuare il servizio, ma senza diritto a promozione.

Perché accadde questo ? Perché, per effetto del blocco delle promozioni degli ufficiali del ruolo comando, gli ufficiali del ruolo mobilitazione avevano frottanto raggiunto dei gradi che erano superiori, qualche volta, a quelli del ruolo comando. Quindi, in sostanza, si era invertita la situazione.

Prescindendo, però, dalla ragione determinatrice della disposizione, consideriamo la situazione allo stato attuale. Gli ufficiali che fecero domanda di permanenza in servizio furono 83, ora sono 17. Se voi, a questi 17 che sono attualmente in servizio, concedete la possibilità di conseguire ulteriori promozioni, domandatevi perché si debba creare questa sperequazione: in primo luogo con coloro che non fecero domanda di permanere in servizio, appunto in vista di quella limitazione che vigeva in quel momento (molti non fecero domanda di rimanere in servizio proprio per non andare incontro a quella limitazione) ed, in secondo luogo, con tutti coloro che in questo periodo, sono stati collocati in congedo, e costituiscono la differenza fra 83 e 17. Dovremmo, inoltre, dare retroattività alla disposizione. A parte che, in proposito l'onorevole Sottosegretario per il Tesoro farà tutte le obiezioni del caso circa l'onere finanziario a cui si dovrebbe provvedere con una disposizione in armonia con l'articolo 81 della Costituzione, comprenderete che cosa significa riammettere in servizio con possibilità di ricostituzione di

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

carriera e quindi di avanzamento, tutti coloro che sono già stati posti in congedo. Inoltre, il ruolo mobilitazione non esiste più e bisognerebbe ricostituirlo, oppure inserire costoro nei ruoli ordinari.

Ciò recherebbe uno squilibrio che — ripeto — urta con quella sistemazione organica di tutti gli ufficiali delle forze armate, che è stata predisposta con la recente legge sugli organici.

Si tratta di dare a quei 17 che sono rimasti in servizio, a quei 17 che hanno il privilegio di essere attualmente in servizio, dei benefici che sono stati negati a tutti gli altri.

Si dovrebbe approvare la disposizione con efficacia retroattiva e, quindi, sopportare tutte le conseguenze che deriverebbero e dalla ricostituzione di carriera e dalla mancanza del ruolo mobilitazione, e superare, infine, il peso dell'onere finanziario: cosa che, francamente, non potremmo esaminare se non quando il relatore ci avesse avanzato proposte concrete in materia di copertura.

AMADEI. Desidero un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario: vorrei sapere a quali servizi sono ora adibiti questi 17 ufficiali del ruolo mobilitazione, attualmente in servizio.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È un particolare sul quale, in questo momento, non potrei rispondere. Posso informarmi e comunicarglielo al più presto.

Non credo che vi sia una specifica destinazione particolare per tutti i 17, solo perché provengono dal ruolo mobilitazione. Tale provenienza non influisce, infatti, sulla destinazione ad un servizio o ad un altro.

AMADEI. Le ho rivolto questa domanda, onorevole Sottosegretario, perché sicuramente tutti, o gran parte di questi 17, appartengono oggi al ruolo comando.

DE' COCCI, *Relatore*. Proporrei un breve rinvio anche di questa questione, affinché l'onorevole Sottosegretario possa considerare se queste conseguenze sono così gravi o se sono superate.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio osservare che il rinvio non supererebbe due ostacoli: uno di merito e uno di carattere finanziario. Infatti, noi non conosciamo l'onere finanziario che potrebbe derivare da questa norma. L'ostacolo di merito, invece, è rappresentato dal fatto che, una volta soppressi i ruoli organici che concernono questi 17 ufficiali, non si vede come si possa procedere al loro avanzamento

PRESIDENTE. Mi pare che questo sia un rilievo fondamentale. Se anche approvassimo

questo emendamento, esso avrebbe valore solo per l'avvenire e, quindi, non retroattivo.

DE' COCCI, *Relatore*. Si chiami ruolo di mobilitazione o altrimenti, una categoria, però, esiste.

PRESIDENTE. Comunque questo emendamento non sana la questione.

MOLINAROLI. A mia opinione, basta conoscere se la nuova legge dia o non dia questo beneficio di grado. In sostanza, coloro che sono in questa situazione poco felice hanno questa posizione come beneficio rispetto al caso peggiore di esser stati licenziati. Quindi, essendo stato soppresso il suo ruolo, l'ufficiale ha, comunque, il suo beneficio.

PRESIDENTE. Possiamo, allora, sospendere l'esame di questo disegno di legge, in attesa di chiarimenti da parte dell'onorevole Sottosegretario.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei insistere su quanto ha fatto presente il collega Avanzini: vano è l'esame di merito quando non si superi l'ostacolo finanziario delle fonti a cui attingere.

DE' COCCI, *Relatore*. Si tratta di modeste differenze di stipendio, a cui si può far fronte con normale capitolo di bilancio.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Allora mi consenta di dire che questa sospensione vale non solo per il riesame del merito, ma come invito al Ministero della difesa a pronunciarsi sulla possibilità che si faccia fronte all'onere finanziario. Perché, dal momento che il rappresentante del Ministero del tesoro solleva questa questione, e l'onorevole De' Cocci dice che non propone una copertura speciale in riferimento all'articolo 81 della Costituzione, ma si riferisce al normale capitolo di bilancio, ella sa, onorevole De' Cocci, che i capitoli di bilancio sono formati in rapporto ad impegni già presi e non già ad impegni riferentisi a leggi ancora da approvare.

L'onorevole Presidente ha accennato ad una sistemazione generale della materia, e la sistemazione è stata data dagli organici. Evidentemente egli si riferiva agli organici che stabiliscono un determinato numero di ufficiali ed è ben chiaro che, introdurre nuove possibilità di avanzamento sposterebbe tutto il quadro degli organici generali medesimi.

Si potrebbe scegliere, però, un'altra soluzione e forse sarebbe più utile. Attualmente è all'esame del Senato la nuova legge sull'avanzamento. Trattandosi di una questione sull'avanzamento stesso, affinché disposizioni consimili non vengano in singole leggi sepa-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

rate che possono disarmonizzare con la legge generale sull'avanzamento, propongo all'onorevole De' Cocci di esaminare la possibilità di far presentare il suddetto emendamento al Senato, in sede di discussione sulla legge generale sull'avanzamento o come disposizione transitoria alla stessa.

DÈ COCCI, *Relatore*. Propongo di sospendere la discussione, in attesa delle deliberazioni del Senato.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Voglio precisare il mio pensiero. Una cosa è la preghiera all'onorevole De' Cocci di ripresentare l'emendamento in quella sede, altra è la sospensione della ratifica, la quale, per altri motivi, è necessario che si faccia al più presto; perché la legge sull'avanzamento potrà essere definita dalle due Camere entro pochi o molti mesi, mentre la ratifica di questo decreto, in senso positivo, è necessaria.

DÈ COCCI, *Relatore*. Avevo proposto un rinvio perché il Governo riesaminasse ulteriormente la questione; ed io stesso sarei ben lieto di aderire all'opinione che il Governo manifesterà in altra seduta. Per me, non c'è alcun *animus* di insistere; c'è solo una questione di giustizia, poiché in quel momento, elaborando quelle norme, si è fatta questa sperequazione.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Devo purtroppo affermare che il riesame porterebbe alla stessa conclusione di oggi.

DE' COCCI, *Relatore*. Dichiaro allora di ritirare l'emendamento, perché possa esser ripresentato al Senato, in sede di discussione della legge generale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45 è ratificato ».

Tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le potenze Alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. (520-38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente: « Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo pertanto in votazione la consueta formula di ratifica: « Il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, è ratificato ».

(È approvata).

Tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio e discussione sulla ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (520-144).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo stralcio e la discussione sulla ratifica, senza modificazioni, di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assume il numero di 520-144.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Do lettura dell'elenco dei decreti legislativi suddetti:

- 1° luglio 1946, n. 31 Provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.
- 1° luglio 1946, n. 32 Elevazione di contributi dello Stato nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante di agrumi.
- 22 giugno 1946, n. 33 Incoraggiamenti per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

- 22 giugno 1946, n. 41 Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 800.000.000 per provvedere alle esigenze finanziarie relative alla lotta contro le cavallette nell'annata 1946.
- 22 giugno 1946, n. 44 Prezzi di alcuni cereali del raccolto 1946, e premi per l'anticipata trebbiatura.
- 28 giugno 1946, n. 46 Provvidenze per gli agricoltori della provincia di Foggia danneggiati dalle cavallette e dalla siccità.
- 2 agosto 1946, n. 68 Disposizioni penali relative alla disciplina del conferimento dei cereali di produzione 1946.
- 2 agosto 1946, n. 75 Disposizioni relative al settore lattiero caseario.
- 12 agosto 1946, n. 76 Competenza territoriale del Credito fondiario sardo.
- 27 giugno 1946, n. 98 Esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani.
- 13 settembre 1946, n. 178 . . . Estensione all'Italia settentrionale delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e successive modificazioni, riguardanti i prezzi del pane e della pasta e la concessione di una indennità caropane.
- 5 ottobre 1946, n. 193 Sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento di prodotti agricoli soggetti a vincolo.
- 23 agosto 1946, n. 259 Concessione di agevolazioni tributarie per le operazioni finanziarie occorrenti per la liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.
- 23 agosto 1946, n. 310 Abolizione dell'ammasso obbligatorio dei bozzoli e concessione di particolari provvidenze per l'ammasso volontario di detto prodotto.
- 16 settembre 1946, n. 311 . . . Determinazione del prezzo del granturco di produzione 1946 consegnato all'ammasso.
- 17 settembre 1946, n. 317 . . . Rimborso di somme erroneamente versate all'Erario relative a maggiorazione del prezzo di cessione dell'olio di produzione 1943-44.
- 20 novembre 1946, n. 342 . . . Disciplina del settore lattiero-caseario.
- 20 novembre 1946, n. 356 . . . Approvvigionamento dei grassi suini.
- 31 ottobre 1946, n. 364 Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.
- 23 dicembre 1946, n. 553 . . . Convalida del decreto 10 giugno 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, riguardante lo svincolo del formaggio grana.
- 23 agosto 1946, n. 620 Presa in consegna da parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari dei prodotti forniti dai Governi Alleati.
- 3 dicembre 1946, n. 662 Norme penali relative alla disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1946-47.
- 3 dicembre 1946, n. 667 Premio di conferimento per il grano da seme.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

- 3 dicembre 1946, n. 668 Prezzo del risone originario della produzione 1946 da conferire ai « Granai del popolo ».
- 18 settembre 1946, n. 686 Anticipazioni di fondi per il funzionamento dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e per il controllo delle operazioni di trebbiatura dei cereali prodotti nella campagna 1946.
- 31 ottobre 1946, n. 689 Autorizzazione alla spesa di lire 150.000.000 per i servizi di vigilanza sulla trebbiatura e di controllo al conferimento ai « Granai del popolo » dei cereali di produzione 1945-46.
- 3 dicembre 1946, n. 769 Rimborso all'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura delle spese di organizzazione e di funzionamento di uno speciale e straordinario servizio di vigilanza e controllo alle operazioni di trebbiatura della campagna agricola 1944-45.
- 7 gennaio 1947, n. 12 Modificazioni al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 98, concernente l'esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani.
- 12 aprile 1947, n. 209 Disposizioni relative ai prezzi dello zucchero di produzione nazionale 1946-47.
- 12 aprile 1947, n. 210 Disciplina della vendita dei prodotti dolciari.
- 12 aprile 1947, n. 211 Disciplina della vendita delle carni bovine, bufaline, suine, ovine ed equine.
- 15 marzo 1947, n. 214 Disposizioni per l'applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, che reca provvedimenti per la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata.
- 18 marzo 1947, n. 228 Concessione di premi anche per i cereali conferiti ai « Granai del popolo » posteriormente al 10 luglio 1946.
- 1° aprile 1947, n. 232 Autorizzazione della spesa di un miliardo per provvedere alle esigenze finanziarie relative alla lotta contro le cavallette nella campagna 1947.
- 17 aprile 1947, n. 243 Attribuzioni all'Alto Commissariato per l'alimentazione delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche del settore alimentare.
- 1° aprile 1947, n. 273 Proroga dei contratti agrari.
- 1° aprile 1947, n. 277 Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici.
- 18 marzo 1947, n. 313 Garanzia solidale degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione nelle operazioni finanziarie occorrenti per la loro liquidazione.
- 1° aprile 1947, n. 337 Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 339, concernente la concessione di premi per il conferimento ai « Granai del popolo » di alcuni cereali.
- 12 maggio 1947, n. 356 Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

- 13 maggio 1947, n. 383 Provvedimenti a favore del Segretariato nazionale della montagna.
- 18 marzo 1947, n. 410 Determinazione del prezzo delle barbabietole da zucchero di produzione 1946.
- 24 maggio 1947, n. 471 Prezzi di cessione dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione e alla pastificazione.
- 27 maggio 1947, n. 495 Disposizioni per il contratto di mezzadria.
- 10 gennaio 1947, n. 605 Autorizzazione della spesa di lire duecento milioni per il servizio speciale di vigilanza e di controllo sul conferimento dell'olio agli « Oleari del popolo » nella campagna 1946-47.
- 13 maggio 1947, n. 621 Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario.
- 25 maggio 1947, n. 631 Determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1947 a norma del regio decreto- legge 28 novembre 1938, n. 2138.
- 13 giugno 1947, n. 670 Adeguamento della misura degli assegni familiari in agricoltura.
- 10 luglio 1947, n. 796 Anticipazione di fondi per il funzionamento dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.
- 28 giugno 1947, n. 856 Assunzione a carico dello Stato, dell'onere risultante dalla gestione 1946-47 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione e alla pastificazione.
- 5 settembre 1947, n. 888 Ammasso per contingente di cereali del raccolto 1947-1948.
- 12 agosto 1947, n. 975 Modificazioni ed aggiunte ai provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici.
- 22 agosto 1947, n. 1051 Concessione di ulteriore apporto statale all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.
- 29 ottobre 1947, n. 1171 Disciplina della macellazione dei suini.
- 29 ottobre 1947, n. 1172 Nuova disciplina lattiero-casearia.
- 29 ottobre 1947, n. 1211 Esercizio da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione del vincolo sul 35 per cento dei prodotti alimentari d'importazione.
- 29 ottobre 1947, n. 1216 Ammasso dell'olio per l'annata agraria 1947-48.
- 7 novembre 1947, n. 1308 Aumento della misura degli assegni familiari in agricoltura.
- 1° ottobre 1947, n. 1336 Approvazione della tariffa professionale dei dottori agronomi.
- 5 settembre 1947, n. 1345 Provvedimenti per l'ovicoltura.
- 9 ottobre 1947, n. 1426 Modificazioni dell'articolo 8 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, sulla produzione zootecnica.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

- 9 ottobre 1947, n. 1427 . . . Trasferimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei poteri spettanti all'Amministrazione dello Stato nei confronti dell'Associazione nazionale bieticoltori e dell'Ente seme bietole zuccherine.
- 29 ottobre 1947, n. 1429 . . . Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale proveniente dalle Cattedre ambulanti di agricoltura.
- 9 ottobre 1947, n. 1434 . . . Autorizzazione della spesa di un miliardo di lire per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, recante provvedimenti per combattere la disoccupazione e per favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.
- 29 ottobre 1947, n. 1435 . . . Assegnazione di un contributo annuo da erogare a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria di Roma.
- 10 dicembre 1947, n. 1482 . . . Disposizioni per la concessione di studi e ricerche necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica.
- 29 ottobre 1947, n. 1538 . . . Autorizzazione della spesa di lire 450 milioni per il servizio di vigilanza e di controllo sul conferimento dei cereali minori (segale ed orzo) e granoturco ai Granai del popolo nella campagna agricola 1945-46.
- 23 dicembre 1947, n. 1665 . . . Trasferimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle attribuzioni svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli, dell'Ente produttori selvaggina, dell'Ente nazionale cinofilia italiana e dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria.
- 23 dicembre 1947, n. 1671 . . . Provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.
- 24 novembre 1947, n. 1684 . . . Concessione di particolari provvidenze per l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1947.
- 23 dicembre 1947, n. 1686 . . . Modificazioni al regio decreto-legge 25 agosto 1938; n. 1442, contenente provvedimenti per l'olivicultura.
- 24 novembre 1947, n. 1716 . . . Estensione alle opere pubbliche di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle norme che disciplinano le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
- 31 dicembre 1947, n. 1744 . . . Modificazioni alle disposizioni in materia di bonifica.
- 19 febbraio 1948, n. 82 . . . Modificazioni ed integrazioni ai provvedimenti legislativi in materia di contratti agrari.
- 4 marzo 1948, n. 143 . . . Modificazioni al decreto legislativo inogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, istitutivo dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

- 26 gennaio 1948, n. 169 . . . Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalle importazioni di cereali derivati e prodotti comunque destinati alla pani-pastificazione a decorrere dalla campagna cerealicola 1946-47.
- 19 marzo 1948, n. 232 . . . Autorizzazione di spesa per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nella campagna 1947.
- 17 marzo 1948, n. 319 . . . Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.
- 7 marzo 1948, n. 416 . . . Concessione di un contributo straordinario alla « Fiera internazionale dei campioni » di Padova.
- 7 marzo 1948, n. 417 . . . Aumento di contributi alla Stazione zoologica di Napoli.
- 8 febbraio 1948, n. 431 . . . Corresponsione di un contributo straordinario per la ricostruzione del silos granario del porto di Venezia.
- 16 aprile 1948, n. 447 . . . Modificazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1172, sulla nuova disciplina lattiero-casearia.
- 5 maggio 1948, n. 502 . . . Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- 24 aprile 1948, n. 579 . . . Istituzione della zona agricolo-industriale nel comune di Verona.
- 7 maggio 1948, n. 632 . . . Modificazioni alla legge 17 marzo 1932, n. 368, concernente modalità per le analisi dei campioni di farina e di pane.
- 3 maggio 1948, n. 678 . . . Aumento del diritto di macellazione dei bovini.
- 21 aprile 1948, n. 701 . . . Liquidazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria e istituzione di una sezione autonoma di credito agrario delle Casse di risparmio della Liguria, con sede in Genova.
- 7 maggio 1948, n. 789 . . . Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- 5 maggio 1948, n. 979 . . . Liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Puglia d'Etiopia ».
- 7 maggio 1948, n. 980 . . . Carriera dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica: « I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi ».

(È approvata).

La formula di ratifica e l'elenco dei decreti legislativi testè letto, costituiscono l'articolo unico della legge di ratifica.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, concernente

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1952

organici provvisori degli ufficiali dell'esercito » (520-130):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, concernente l'inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo Egeo » (520-140):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, concernente la corresponsione del premio di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado ». (520-65):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente esecuzione del trattato di pace fra

l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato in Parigi il 10 febbraio 1947 » (520-38):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, senza modificazioni, di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (520-144):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Ambrosini, Bettiol Giuseppe, Bianco, Biasutti, Buzzelli, Cappugi, Cerabona, Codacci Pisanelli, Colasanto, Chini Coccoli Irene, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fabriani, Geraci, Germani, Lozza, Luzzatto, Marazza, Molinaroli, Notarianni, Rapelli, Sampietro Umberto, Sansone, Silipo, Spoleti, Stuani, Tozzi Condivi.

È in congedo:

Quarello.

La seduta termina alle 11,30.